

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Angelica Lepori Sergi e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti per la modifica di alcuni articoli della Legge sulla scuola media

del 19 settembre 2022

1. Abolizione degli attuali cicli di scuola media (osservazione e orientamento) (modifica art. 5 - 6 e 7)

La suddivisione in due cicli d'insegnamento è propedeutica alla selezione (sociale) alla fine della classe seconda (si veda aumento notevole delle insufficienze) e funzionale alla scelta dei livelli a partire della classe terza; per questa ragione i cicli non hanno più ragione di essere.

2. Abolizione dei corsi base o attitudinali (modifica art. 6 e 7)

Questa modifica è strettamente legata a quelle dei cicli di osservazione e orientamento. Essa vuole evitare la formazione di livelli o forme di separazione strutturale di un allievo dalla propria classe o dalle lezioni regolari in base alla preparazione scolastica, alla valutazione nelle diverse materie o al numero d'insufficienze. L'attuale organizzazione della Sme a livelli non solo è fonte di discriminazioni (sostanzialmente derivanti dall'ordine sociale), ma si rivela anche inefficace dal punto di vista degli obiettivi che si presuppone. Pensiamo, ad esempio, alla assoluta incapacità di fungere da "filtro" per il passaggio con successo alle scuole medie superiori. Il tasso di insuccesso (tra il 40 e il 50% nei primi due anni delle SMS) testimonia che le esigenze poste dall'insegnamento a livelli non sono per nulla una garanzia di una prosecuzione con successo degli studi.

3. Il sostegno pedagogico (modifica art. 11)

Oltre ai due livelli a matematica e tedesco non va dimenticata la terza forma strutturale di esclusione scolastica e sociale, a volte già nel primo ciclo d'osservazione: la differenziazione curricolare, cioè l'esonero totale da diverse materie per allievi con bisogni educativi speciali. Nel corso degli anni si è fatto appello a questo unico contenitore scolastico che separa gli allievi (segregazione) per diverse e nuove esigenze (esempio allievi con DSA o alloggiati) perché le condizioni e i metodi d'insegnamento non sono improntati alla differenziazione pedagogica durante le normali lezioni scolastiche. L'assenza delle note per le materie dalle quali si è esonerati equivale a un'insufficienza e spesso ciò ostacola l'ottenimento della licenza oltre a rappresentare una stigmatizzazione nei percorsi dopo la scuola media: oltre il danno, la beffa. Per queste ragioni proponiamo la soppressione della differenziazione curricolare coerentemente con quanto indicato nei punti precedenti (punto 1 e 2).

Grazie alla nuova Legge sulla pedagogia speciale (del 15 dicembre 2011) la scuola media ottiene ogni anno, dalla sezione della pedagogia speciale attraverso un protocollo complesso, numerose e sempre più importanti risorse professionali (operatori pedagogici per l'integrazione); parallelamente vi sono pure da anni le risorse ad hoc per le situazioni particolari o i "casi difficili". Questa evoluzione all'interno della scuola media è ormai un dato strutturale che rende più complessa l'organizzazione di questo personale straordinario.

Per queste ragioni occorre aggiornare i compiti e gli approcci del servizio del sostegno pedagogico utilizzando nel modo più adeguato le sue risorse per istituto scolastico, integrando quelle di pedagogia speciale per la scuola media, in modo che si favorisca l'evoluzione di una scuola inclusiva.

4. Allievi con bisogni educativi speciali (BES) (art. 11bis nuovo)

Malgrado alcuni sforzi fatti in passato appare necessario rafforzare le misure che garantiscano agli allievi con disabilità o disturbi evolutivi specifici, un contesto pedagogico-didattico ordinario veramente inclusivo, in un quadro di accoglienza e accessibilità, applicando realmente - e non solo a livello di enunciazione - le misure specifiche per ridurre gli effetti del deficit sugli apprendimenti. Questo sarà anche possibile attraverso la formalizzazione di progetti personalizzati e, se necessario, un'individualizzazione delle attese formative.

5. Attestato di proscioglimento e non più licenza (art. 17)

Alla fine della classe quarta l'allievo deve essere promosso per ottenere la licenza di scuola media e il diritto d'accesso alle scuole post obbligatorie. Ogni anno diversi allievi non sono promossi o non ottengono una media delle note sufficiente per frequentare delle scuole medie-superiori; spesso chiedono di ripetere l'anno scolastico oppure tentano di ottenere la licenza come privatisti: per molti si tratta di un vero e proprio scellerato percorso ad ostacoli, abbinato a test attitudinali organizzati dai settori economici, che intacca la serenità della scuola e delle famiglie.

Si propone che, al quindicesimo anno d'età, all'allievo venga consegnato unicamente un attestato di proscioglimento dalla scuola media che gli conferisce il diritto ad accedere a qualsiasi percorso formativo successivo. Riteniamo che sia necessario lasciare la più ampia libertà agli allievi e alle famiglie di scegliere il percorso formativo successivo, abolendo condizioni di ammissione che, inevitabilmente, tendono a discriminare (quasi vi fossero attestati di «serie A» e attestati di «serie B») tra le licenze rilasciate alla fine della scuola media. Decisivo, piuttosto, il potenziamento del lavoro di informazione e dell'orientamento professionale.

La suddivisione in corsi base e attitudinali ha creato un vero e proprio processo di discriminazione. È nota la preferenza dei datori di lavoro nell'offrire posti di tirocinio preferibilmente a chi è in possesso di una licenza con corsi attitudinali. Ma anche i regolamenti delle scuole medie superiori e quelli di diverse scuole professionali di fatto discriminano ponendo condizioni di ammissione. Riteniamo che ogni studente che abbia conseguito un attestato di scuola media debba avere gli stessi diritti - senza sottoporsi ad alcuna condizione supplementare - nella prosecuzione della propria formazione.

6. Diminuzione del numero di allievi per classe [18] e del numero massimo di sezioni per istituto scolastico [25] (modifica art. 18 e 21)

Sedi di scuola media e classi continuano ad essere sovraccarichi, venendo meno ai principi, pertanto spesso invocati, di un insegnamento differenziato e vicino al singolo allievo. Anche le prospettate lezioni tese a recuperare questa dimensione (ad esempio i laboratori a classi ridotte) resteranno declamatorie se non corroborate da misure concrete. Su questo terreno non sono stati fatti passi significativi in avanti. Basti ricordare che la declamata diminuzione del numero di allievi per classe entrata in vigore all'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 ha interessato una decina di sezioni in tutto e poche centinaia di allievi di Scuola media. Senza riforme incisive in questo ambito difficilmente si riuscirà a costruire una comunità educativa in grado di favorire gli scambi e le collaborazioni tra allievi, docenti, direzione e genitori.

La Legge sulla scuola media (del 21 ottobre 1974) è modificata come segue:

Insegnamento

1. Durata (modifica)

Art. 5

La scuola media comprende 4 classi di un anno ciascuna ~~e si suddivide:~~

- ~~a) in un ciclo di osservazione, per le prime due classi;~~
- ~~b) in un ciclo di orientamento, per le due classi successive.~~

L'insegnamento comprende:

- a) lezioni comuni, da parte di uno o più docenti, all'intero gruppo classe oppure in sottogruppi a effettivi ridotti o raggruppando più classi;
- b) a partire dalla classe seconda, opzioni specifiche e complementari, comprendenti anche le lingue seconde. Le scelte concernenti le opzioni spettano all'allievo e ai genitori, sentito il parere del Consiglio di classe.

2. Cicli (abrogato)

a) d'osservazione

Art. 6

~~Il ciclo di osservazione si propone di scoprire e sviluppare, ad opera dei docenti e degli orientatori, le qualità di ogni allievo e di favorire l'orientamento scolastico.~~

b) d'orientamento

Art. 7

~~¹Il ciclo d'orientamento si propone di dare agli allievi la possibilità di valutare le loro capacità e di definire i loro interessi scolastici e professionali.~~

~~²A tal fine l'insegnamento comprende:~~

- ~~a) una parte comune a tutti gli allievi, composta di materie obbligatorie;~~
- ~~b) una parte differenziata, composta di corsi a due livelli in alcune materie obbligatorie, di opzioni d'approfondimento e di opzioni d'orientamento.~~

~~La parte differenziata può occupare al massimo metà del tempo scolastico; le opzioni e i livelli ivi compresi sono soggetti a scelte individuali tra loro indipendenti.~~

~~³Durante il ciclo d'orientamento è possibile modificare le scelte iniziali.~~

~~⁴Ogni allievo riceve l'aiuto necessario per una conveniente scelta scolastica e professionale.~~

Servizio di sostegno pedagogico

Struttura del servizio (modifica)

Art. 11

¹Il servizio di sostegno pedagogico della scuola media è organizzato in gruppi ed è costituito da:

- a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento;
- b) docenti di sostegno pedagogico;
- c) ~~operatori della differenziazione curricolare~~ **docenti d'appoggio e operatori pedagogici per l'integrazione;**
- d) educatori;
- e) logopedisti;
- f) ~~altre figure professionali, secondo necessità.~~

²Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale dei gruppi e i comprensori d'attività.

Differenziazione curricolare (abrogato)

~~³Per gli allievi di 13 e più anni con importanti difficoltà di apprendimento o di adattamento sono predisposte dal Dipartimento, oltre alla differenziazione pedagogica già praticata in classe:~~

- ~~a) misure di differenziazione curricolare attuate con l'esonero da una o più materie;~~

oppure

b) la parziale sostituzione del programma scolastico.

⁴Gli interventi di cui al cpv. 3 hanno lo scopo di favorire l'orientamento e un futuro inserimento professionale e avvengono su proposta del servizio di sostegno pedagogico e delle direzioni scolastiche.

⁵Il regolamento di applicazione definisce le modalità di realizzazione, in particolare l'attribuzione del personale all'istituto scolastico, le competenze della direzione scolastica e del servizio di sostegno pedagogico, il coinvolgimento dei docenti, delle altre figure professionali e delle famiglie, il passaggio degli allievi da una classe all'altra e i criteri per il rilascio della licenza di scuola media.

Allievi con bisogni educativi speciali

Art. 11bis (nuovo)

Ogni allievo che manifesta difficoltà d'apprendimento dovute all'interazione tra il contesto scolastico e determinati fattori di salute, quali disabilità e/o disturbi evolutivi specifici certificati secondo i parametri internazionali riconosciuti e specificati dalla sezione della pedagogia speciale, ha diritto a misure che permettano di:

- a) garantire il diritto all'istruzione attraverso una scuola accessibile che elimini gli ostacoli architettonici e determinate modalità didattiche;
 - b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche compensative o di supporto;
 - c) garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
 - d) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
 - e) adottare forme di verifica e di valutazione degli apprendimenti adeguate alle necessità formative degli allievi;
 - f) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
- Il Dipartimento e la sezione dell'insegnamento emanano disposizioni specifiche a riguardo.

Passaggio dalla scuola elementare alla scuola media (modifica)

Art. 12

Ogni allievo licenziato dalla scuola elementare passa **al primo anno** al ciclo di osservazione della scuola media.

b) da un ciclo all'altro (abrogato)

Art. 15

~~L'allievo promosso dal ciclo d'osservazione è iscritto nel ciclo d'orientamento; le scelte concernenti la parte differenziata dall'insegnamento spettano all'allievo e ai genitori, sentito il parere del Consiglio di classe, salvo i casi previsti dal regolamento di applicazione.~~

c) prove orientative (modifica)

Art. 16

Alla fine di ogni ciclo sono organizzate prove orientative cantonali. **La sezione dell'insegnamento medio organizza ogni anno scolastico prove orientative cantonali.**

Licenza (abrogato)

Art. 17

¹~~L'allievo promosso alla fine della quarta classe ottiene la licenza dalla scuola media.~~

²~~La licenza dalla scuola media consente l'iscrizione alle scuole professionali, riservate le prescrizioni relative alle singole scuole.~~

³~~L'iscrizione alle scuole medie superiori senza esami d'ammissione è vincolata alla frequenza di determinati corsi a livelli e a opzione, nonché al profitto conseguiti.~~

Gli allievi che non soddisfano tali requisiti possono iscriversi alle scuole medie superiori previo esame d'ammissione.

⁴La licenza della scuola media può essere ottenuta da allievi privatisti previo esame.

Proscioglimento (nuovo)

Art. 17

¹L'allievo prosciolto dall'obbligo scolastico - di regola alla fine della classe quarta - ottiene un attestato.

²L'attestato consente l'iscrizione alle scuole professionali e alle scuole medie superiori senza esami d'ammissione e senza altre condizioni; restano riservate quelle imposte da regolamentazioni superiori previste dalla legislazione federale.

³L'allievo e i genitori saranno adeguatamente informati e sostenuti dal consiglio di classe nella scelta della scuola post-obbligatoria.

Comprensori e sedi (modifica)

Art. 18

¹Il Consiglio di Stato fissa i comprensori della scuola media e ne stabilisce le sedi.

²Un comprensorio deve avere un ~~minimo~~ **massimo** di 400 allievi. ~~Deroghe sono ammesse in via eccezionale, segnatamente nelle zone rurali, quando il numero minimo di allievi fosse raggiungibile solo allargando eccessivamente il comprensorio.~~

Composizione delle sezioni (modifica)

Art. 21

~~Le sezioni della scuola media, salvo casi di forza maggiore, non devono avere più di 22 allievi; per le scuole private parificate questo limite è fissato a 25 allievi.~~

Le sezioni della scuola media non devono avere più di 18 allievi e sono composte in modo eterogeneo.

Per MPS-POP-Indipendenti
Angelica Lepori Sergi
Arigoni Zürcher - Pronzini